

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4792

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SPAGNOLI, TOGNONI, SCARPA, ABENANTE, BIAGINI, DI MAURO
LUIGI, SULOTTO, MAZZONI, ROSSINOVICH, SACCHI, VENTUROLI,
ABBRUZZESE, ALBONI, BALCONI MARCELLA, MESSINETTI, DI
MAURO ADO GUIDO, MONASTERIO, MORELLI, PASQUALICCHIO,
ZANTI TONDI CARMEN PAOLA**

Presentata il 22 gennaio 1968

Riforma dei consigli di Amministrazione, dei comitati esecutivi e dei comitati speciali negli Enti gestori di assicurazioni pubbliche di carattere sociale, assistenziale, previdenziale, ed istituzione di comitati provinciali presso tali enti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La esigenza della democratizzazione degli enti che gestiscono assicurazioni pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale, e della profonda riforma dei loro organismi direttivi è divenuta, soprattutto a seguito dei risultati della Commissione senatoriale d'inchiesta sulla gestione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale, così pressante da essere richiesta dai più vari settori politici e di opinione pubblica, e costituisce indubbiamente uno degli aspetti fondamentali della riforma della previdenza sociale.

Essa nasce innanzitutto dall'affermazione dell'incontestabile diritto dei lavoratori di amministrare somme che costituiscono, ormai per generale riconoscimento, vera e propria retribuzione del lavoratore, il cosiddetto salario previdenziale, prelevato sulla retribuzione del prestatore di lavoro, anche se versato materialmente dal datore di lavoro; per cui si può ben dire che i fondi previdenziali

costituiscono proprietà dei lavoratori direttamente allorché provengono da trattenute sulle loro retribuzioni, indirettamente quando provengono dallo Stato che, allorché concorre alla formazione della massa di denaro necessaria per il servizio di previdenza, non fa che restituire ai lavoratori una parte di quello che gli stessi lavoratori hanno prodotto.

Ma i lavoratori sono altresì i destinatari, i consumatori delle varie forme di assistenza e previdenza sociale: e questa destinazione espressa ed esclusiva conferisce loro il potere di determinare le modalità della erogazione delle varie previdenze.

D'altra parte il principio della partecipazione determinante dei lavoratori alla direzione degli enti previdenziali si sta affermando in misura crescente anche in altri Paesi, sia pure con varietà di sistemi, in corrispondenza con le deliberazioni dell'Associazione internazionale della sicurezza sociale che hanno ripetutamente affermato che la gestione ed il

controllo della sicurezza sociale deve essere affidata ad organismi autonomi con l'attribuzione di una posizione preminente agli assicurati nella gestione e nel controllo stesso.

Contrariamente a tali indirizzi la situazione esistente nel nostro Paese per ciò che concerne la struttura giuridica e la direzione degli enti previdenziali non consente se non in termini trascurabili e di assoluta minoranza la partecipazione dei lavoratori all'amministrazione degli enti. Essa si ispira a tipiche concezioni corporative che a simiglianza di quanto si è determinato in tutti i settori in cui tali concezioni hanno prevalso e prevalgono, si traduce in una preminenza degli aspetti burocratici centralizzati della organizzazione e della direzione, dalle quali i lavoratori sono praticamente esclusi.

Nei grandi istituti previdenziali a carattere nazionale, infatti, la struttura degli organi amministrativi e di controllo centrali è la seguente: il presidente è nominato dal Governo, il direttore generale è nominato altresì dal Governo senza neppure che si segua la procedura di designazione sulla base di una terna di nomi forniti dal consiglio di amministrazione; nel consiglio di amministrazione i rappresentanti dei lavoratori sono in netta minoranza rispetto al complesso degli altri membri costituiti da rappresentanti dei datori di lavoro, rappresentanti di più ministeri e presidenti degli altri istituti. Identica la situazione per i collegi sindacali così come per gli altri organi centrali degli istituti, quali i comitati esecutivi e i comitati tecnici. Quanto poi ai poteri degli organi sovramenzionati occorre sottolineare l'accentramento di essi nelle mani dei presidenti e dei direttori generali cui la legge consente ampi margini di discrezionalità. I comitati provinciali, che dovrebbero svolgere funzioni di vigilanza e di controllo alla periferia hanno poi — laddove esistono e sono funzionanti — scarso rilievo e la loro voce oltre a non essere gradita, giunge assai fiavole al potere centrale.

In tale situazione i consigli di amministrazione non costituiscono affatto il centro effettivo del potere decisionale: riuniti assai raramente con ordini del giorno stabiliti dal presidente, essi hanno scarse possibilità — data la loro composizione — di incidere realmente sugli indirizzi e sulle scelte già effettuate da altri organi.

Da tale impostazione e struttura degli organi centrali discende tutta una organizzazione burocratica legata alle direttive dei presidenti e dei direttori generali e ispirati a in-

dirizzi di intollerabile fiscalismo nei confronti dei destinatari delle prestazioni assicurative: ne consegue ancora una gestione gravemente dispendiosa, posizioni di privilegio a favore dell'alta burocrazia, irregolarità, abusi di gestione, inefficienza di controlli.

La connessione tra queste caratteristiche della gestione degli enti assicurativi e il tipo di organizzazione delle strutture centrali degli enti è stata messa chiaramente in luce — almeno per quanto riguarda l'INPS — dalla relazione della commissione senatoriale d'inchiesta sulle attività di questo istituto.

È emerso infatti che a questo tipo di organizzazione accentrata e burocratica, oltretutto alla mancanza di norme atte a disciplinare adeguatamente l'attività dell'ente sono da ricondursi « i personalismi, gli abusi, le interferenze e pressioni politiche e le irregolarità di ordine amministrativo ».

Una gestione autocratica, con una somma di poteri amplissima accentrati nelle mani del presidente, con la soggezione quasi completa degli altri organi dell'ente in relazione alla loro particolare composizione: di qui sono discese le conseguenze di una gestione condotta assai spesso con metodi inammissibili, con sprechi ed abusi, illegittimità e privilegi. Sono queste le conseguenze della formazione di oligarchie, di caste burocratiche, che si mantengono e si consolidano attraverso legami di tipo clientelare con organismi governativi, con la complicità dei quali possono ergersi al di sopra della legge e coprire situazioni di privilegi e di favoritismi: una situazione presente, purtroppo, in vari campi della pubblica amministrazione e inammissibile in tutti, ma in particolare in istituti che amministrano denaro spettante ai lavoratori in relazione a situazioni che non consentono a questi di espletare le loro attività lavorative, e quindi destinati a fini sociali di altissimo rilievo.

Il problema della disfunzione degli enti assicurativi, della lentezza delle loro prestazioni, del fiscalismo del loro rapporto con gli utenti, degli abusi e delle irregolarità amministrative, deve essere innanzitutto affrontato sul terreno della loro organizzazione interna, del loro rapporto con lo Stato e con i lavoratori. In questo senso noi affermiamo che la rottura della struttura accentrata e burocratica che fa oltretutto degli enti assicurativi e dei fondi da loro amministrati uno strumento per la politica finanziaria del Governo o per obiettivi di carattere clientelare di parte, è condizione essenziale per il risanamento di questi istituti.

Ogni proposta che tende a questo obiettivo non può perciò limitarsi a generiche invocazioni di moralizzazione o ad espedienti che esprimono velleità efficientistiche: ma deve tradursi in una effettiva democratizzazione degli istituti, sia sotto il profilo dell'autonomia nei confronti del Governo, sia sotto il profilo dell'autogestione da parte dei lavoratori. L'espansione della democrazia e la responsabilità diretta nei confronti dei lavoratori è condizione per la rottura di incrostazioni burocratiche, e, prima, anche di una gestione dei rilevanti fondi destinati alle prestazioni assicurative che tenga conto esclusivamente dell'interesse dei lavoratori e non di esigenze o di pressioni a questi estranee.

Di qui nasce in primo luogo l'esigenza di rafforzare l'autonomia delle gestioni previdenziali onde evitare che sugli indirizzi amministrativi incidano volontà e determinazioni estranee alle finalità sociali che gli enti istituzionalmente sono chiamati a perseguire.

La natura pubblica degli enti ed il contributo da parte dello Stato non significa affatto che essi debbano essere direttamente o indirettamente amministrati dal Governo, e che perciò gli istituti assicurativi debbano costituire una branca dell'amministrazione statale, tanto più che proprio da questa concezione sono derivate le maggiori distorsioni rispetto ai fini istituzionali degli enti.

Ci troviamo invece di fronte a funzioni pubbliche che assai meglio, soprattutto in relazione alle loro particolari caratteristiche, possono essere esercitate da enti autonomi, liberi cioè di predisporre i mezzi con cui raggiungere le finalità che essi debbono conseguire; rafforzandosi nel contempo il controllo da parte di organi istituzionalmente a ciò chiamati sulla rispondenza della spesa a tali finalità, anche in relazione al contributo finanziario da parte dello Stato.

Gli organi centrali di detti enti dovranno risultare composti in modo tale da assicurare ai rappresentanti dei lavoratori subordinati la maggioranza, con la esclusione dei rappresentanti dei ministeri, il cui compito di vigilanza sull'impiego dei contributi dello Stato potrà meglio essere esercitato nell'ambito dei collegi sindacali.

Il consiglio di amministrazione così costituito dovrà essere l'organo fondamentale e preminente dell'istituto. Da esso promaneranno per effetto di elezioni interne gli altri organismi e cioè il presidente, i direttori generali (che sostituiranno la figura del direttore generale), il comitato esecutivo e i comitati preposti a gestioni particolari: ad esso sarà

attribuito il potere decisionale e il potere di regolamentazione.

Gli organi periferici (comitati provinciali) dovranno assumere — sempre in una composizione che assicuri la prevalenza dei lavoratori subordinati — una struttura più articolata e capillare e dovranno acquisire maggiori poteri di vigilanza e di iniziativa.

Il controllo dovrà essere assicurato oltreché per mezzo dell'attività del collegio sindacale dal Governo, dal Parlamento (che dovrà esaminare i bilanci degli enti assieme al bilancio dello Stato) e dalla Corte dei conti.

Su queste linee è impostata la riforma che noi proponiamo col presente progetto di legge, nel quale vengono ampiamente raccolte le segnalazioni della Commissione di inchiesta senatoriale, nonché le proposte che sono emerse nel corso di dibattiti che su tale tema si sono svolti in numerosi convegni e delle deliberazioni di organismi politici e sindacali. Con esso vogliamo dare concreta attuazione ad una esigenza che — per quanto affermata nella stessa legge di programmazione e nella inchiesta del CNEL — è rimasta tuttora — per l'inerzia del Governo — allo stadio di generica enunciazione, nonostante l'aggravamento della situazione degli istituti e il tentativo da parte di determinate forze di approfittare del malcontento che si è determinato tra gli utenti delle prestazioni per scaricare sui dipendenti degli enti delle responsabilità che hanno altre origini e altre cause.

In particolare le riforme da noi proposte — con riguardo a tutti gli enti gestori di assicurazioni pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale — così si articolano:

a) *composizione dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e dei comitati preposti a gestioni particolari*: detti organi saranno costituiti esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori subordinati e dal personale dell'ente, dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro. I rappresentanti delle due prime categorie costituiranno i tre quinti dei componenti degli organi, e in ogni caso le rappresentanze dei lavoratori subordinati dovranno costituire la maggioranza numerica dei componenti stessi.

Gli organi degli enti che erogano prestazioni esclusivamente a lavoratori autonomi saranno costituiti esclusivamente dai rappresentanti di questi ultimi;

b) *nomina dei componenti dei consigli di amministrazione*. Noi riteniamo che essi debbano essere espressione di una consultazione elettorale alla quale potranno partecipare rispettivamente i titolari di rapporto assi-

curativo nei confronti dei singoli enti, i titolari di imprese che corrispondano contributi per dipendenti ai singoli enti, e il personale degli istituti. La elezione potrà avvenire nell'ambito di una o più liste sindacali e sulla base di modalità contenute in un regolamento che il Governo — sentito il CNEL — dovrà emanare entro un anno dalla legge fissando nel contempo la data delle elezioni.

Noi riteniamo che il metodo della elezione sia da preferirsi in quanto consente una partecipazione popolare più diretta ed immediata ai problemi della previdenza e quindi un dibattito sui temi che la stessa pone. Il sistema elettorale consente di risolvere il crescente distacco che si va determinando tra coloro che hanno diritto alle prestazioni previdenziali e gli enti erogatori in termini di effettiva espansione democratica e di effettiva partecipazione popolare a decisioni che riguardano non solo l'impiego di somme quasi pari al bilancio dello Stato, ma altresì prestazioni ed erogazioni che assumono grandissimo rilievo per milioni di lavoratori. Ciò significa ancora da un lato maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e degli assistiti a superare un sistema nel quale ogni richiesta diviene legittima come reazione alla fiscalità preconcetta degli enti, e dall'altro lato un maggiore responsabilità da parte dei chiamati all'amministrazione dagli enti previdenziali. In un momento di crisi degli istituti rappresentativi, determinata dalla diminuzione di partecipazione popolare alle scelte che più direttamente riguardano la vita delle masse lavoratrici, il metodo elettorale è il più idoneo a consentire un allargamento della democrazia e un rafforzamento di quei centri autonomi di decisione e di potere su cui deve fondarsi una società democratica.

Data tuttavia la complessità dei problemi che l'attuazione della scelta a mezzo di elezioni pone, ed al fine di non ritardare la riforma degli organismi direttivi degli istituti, si ritiene che nel periodo di transizione la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione debba avvenire con la designazione da parte delle organizzazioni sindacali: il Ministero del lavoro entro tre mesi dalla legge modificherà la composizione dei consigli di amministrazione, adeguandola ai nuovi criteri stabiliti dalla legge;

c) *poteri del consiglio di amministrazione.* Si è già detto che il consiglio di amministrazione dovrà essere l'organo fondamentale e preminente degli enti, titolare dei poteri decisionali e regolamentari. Più particolarmente detti poteri sono elencati nell'arti-

colo 3. Si vuol rilevare che il consiglio di amministrazione elegge il presidente dell'istituto, i membri del comitato esecutivo e dei comitati speciali e i direttori generali dei principali servizi dell'Ente fissandone i compiti ed il trattamento;

d) *il presidente*, eletto dal consiglio di amministrazione presiede questo e il comitato esecutivo. Accogliendo un suggerimento della Commissione senatoriale di inchiesta si è stabilito che l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione è stabilito dal comitato esecutivo;

e) la figura del *direttore generale* è sostituita da quella dei direttori generali (onde evitare accentramento di poteri) per il coordinamento dell'attività dei quali, a simiglianza di quanto già avviene presso alcuni Ministeri, potrà essere costituito un segretariato generale;

f) *la vigilanza del Ministero* del lavoro sulla attività degli enti gestori di assicurazioni pubbliche previdenziali, sociali e assistenziali, dovrà essere limitata alla legittimità delle deliberazioni e non al merito;

g) tutti gli enti dovranno approntare *bilanci preventivi e consuntivi* che, accompagnati dalla relazione illustrativa dell'attività programmata e dell'opera svolta nonché dalla relazione del collegio sindacale dovranno essere rimessi al Governo e al Parlamento. Questo ne discuterà assieme al bilancio dello Stato per gli anni cui si riferiscono;

h) *il collegio dei sindaci* composto da sette esperti di cui tre designati dal Governo, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno dai datori di lavoro, eserciterà la sua funzione per tutte le gestioni dei singoli enti. In particolare, esso deve rimettere alla Corte dei conti una relazione annuale sui controlli effettuati e comunicare immediatamente ai Ministeri del lavoro e del tesoro, alla Corte dei conti e agli organi dell'ente i singoli atti riscontrati illegittimi;

i) *i comitati provinciali* saranno costituiti dai consigli di amministrazione e composti da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e di un medico designato dall'Ordine dei medici: a detti comitati parteciperà, con voto consultivo e funzioni di segretario, il direttore della sede provinciale dell'ente. I rappresentanti dei lavoratori dovranno costituire la maggioranza numerica dei suoi componenti. Anche qui — come per i consigli di amministrazione, i membri dei comitati saranno per un primo periodo designati dai sindacati e potranno essere successiva-

mente, dopo l'instaurazione del sistema elettivo per i consigli di amministrazione, scelti attraverso consultazioni elettorali.

I consigli di amministrazione dei singoli enti, potranno, su proposta dei comitati provinciali, istituire dei comitati con competenza limitata a determinati comuni, a gruppi di comuni, a zone industriali, o a singoli stabilimenti.

La competenza dei comitati provinciali viene rafforzata sul terreno del controllo e delle vigilanze sull'attività delle sedi e sul funzionamento dei servizi, sull'applicazione delle norme; essa viene inoltre ampliata alla decisione in primo grado sui ricorsi degli assicurati e dei loro aventi causa contro i provvedimenti degli istituti, previo parere di un collegio medico legale nominato dalle parti (in secondo grado i ricorsi vengono decisi dal comitato esecutivo, anche se non si esclude la possibilità di approntare una seconda istanza regionale, anziché nazionale). Infine viene prevista l'iniziativa dei comitati provinciali per studi e ricerche per una miglior effettuazione delle prestazioni anche in relazione alle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa, con l'attribuzione a tal fine di una limitata autonomia patrimoniale.

Queste le linee, onorevoli colleghi, della riforma che noi proponiamo al Parlamento, riforma che è profondamente matura e che risponde non solo ad esigenze di dare un assetto più funzionale e una gestione più corretta agli istituti e agli enti previdenziali. La democratizzazione e l'autonomia di questi costituisce un momento fondamentale nell'ambito di una vasta azione che deve essere intrapresa per la riforma di tutta la pubblica amministrazione e per il rinnovamento delle

strutture statuali. Tale opera richiede una partecipazione sempre più vasta del cittadino, del lavoratore alle decisioni che riguardano la sua esistenza, e tra esse particolarmente rilevanti sono certamente quelle che attengono alla assistenza ed alla previdenza: e nel contempo richiede la formazione di autonomie, di forme di autogoverno e di autogestione che sostituiscano un fitto ed articolato tessuto democratico al soffocante e fiscale accentramento burocratico. In tal modo si potrà dare concreta attuazione ad una delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, all'articolo 3 che impegna la Repubblica a rimuovere tutti gli ostacoli che si frappongono all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese: e che postula perciò tale partecipazione nella gestione da parte dei lavoratori dei fondi destinati a quegli scopi previdenziali di cui essi sono gli esclusivi destinatari. Si rimuoveranno così le ragioni di profonda diffidenza e di avversione tra i cittadini e gli organismi previdenziali, dovute oltretutto alla disorganizzazione e alla lentezza delle procedure che pure dovranno essere rimosse attraverso idonei interventi ad un abito di fiscalità discendente dalla ispirazione burocratica dell'attuale organizzazione. E si daranno strumenti democratici indispensabili per l'attuazione di una tra le più inderogabili riforme che milioni di italiani da anni stanno attendendo: la riforma del sistema pensionistico.

Per questi motivi confidiamo, onorevoli colleghi, nell'accoglimento della nostra proposta e nel sostegno da parte di quei settori che in vario modo si sono pronunziati per la democratizzazione degli istituti previdenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I consigli di amministrazione e i comitati esecutivi degli enti gestori di assicurazioni pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale di ogni ordine di tipo, e i comitati preposti — nell'ambito degli stessi enti — a gestioni particolari, sono composti esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi, dei datori di lavoro e del personale dell'ente.

I membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati speciali dovranno essere per tre quinti i rappresentanti dei lavoratori subordinati e del personale dell'ente e per due quinti i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Ogni diversa composizione dei predetti organi che si rendesse necessaria rispetto alle proporzioni sopra indicate, dovrà, in ogni caso, mantenere la maggioranza numerica dei rappresentanti dei lavoratori subordinati.

I consigli di amministrazione degli enti che erogano prestazioni esclusivamente a lavoratori autonomi, saranno costituiti dai rappresentanti di questi ultimi.

ART. 2.

I membri dei consigli di amministrazione saranno designati dalle organizzazioni sindacali sino a quando non si farà luogo alla loro diretta elezione.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, sentiti gli altri dicasteri interessati, modificherà la composizione dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e dei comitati speciali, adeguandola alle disposizioni di cui all'articolo 1, e nominerà, su designazione delle organizzazioni sindacali, i membri dei consigli di amministrazione.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si dovranno svolgere le elezioni dirette dei membri dei consigli di amministrazione.

Entro un anno, dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, emanerà un regolamento per stabilire le modalità delle operazioni elettorali e fisserà la data delle elezioni di cui al comma precedente. I membri rappresentanti dei lavora-

tori subordinati verranno eletti in una o più liste sindacali da parte di tutti coloro che sono titolari di un rapporto assicurativo nei confronti dei singoli enti. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, saranno eletti in una o più liste sindacali dai titolari di impresa o dai legali rappresentanti di aziende che corrispondono contributi per dipendenti ai singoli enti.

ART. 3.

Il consiglio di amministrazione:

- 1) elegge il presidente dell'istituto;
- 2) elegge i due vice-presidenti, di cui uno tra i consiglieri rappresentanti i lavoratori subordinati, e l'altro tra altri consiglieri;
- 3) elegge i membri del comitato esecutivo nell'ambito dei suoi componenti e con le proporzioni di cui all'articolo 1;
- 4) elegge i membri dei comitati preposti a gestioni particolari, con le proporzioni indicate nell'articolo 1;
- 5) nomina i direttori generali dei principali servizi dell'ente e ne fissa i compiti e il trattamento;
- 6) approva il regolamento organico del personale;
- 7) approva i regolamenti amministrativi per l'organizzazione dell'istituto e la gestione dei servizi;
- 8) delibera sui criteri e gli indirizzi per l'impiego dei fondi di tutte le gestioni previdenziali affidate all'istituto e sulla costituzione e sullo impiego delle riserve;
- 9) fissa i criteri direttivi per l'applicazione delle leggi;
- 10) delibera l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonché l'eventuale trasformazione dei beni predetti;
- 11) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e delle gestioni di tutto l'istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri dei comitati speciali;
- 12) propone al Governo e al Parlamento le variazioni dei contributi assicurativi, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei comitati speciali;
- 13) propone al Governo e al Parlamento i miglioramenti delle prestazioni, tenendo conto dei pareri e delle proposte dei comitati speciali;
- 14) delibera su tutte le proposte che gli siano presentate dal comitato esecutivo e dagli altri organi dell'istituto ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al consiglio da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 4.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno e a maggioranza dei suoi componenti. Dura in carica per quattro anni dalla data della nomina.

ART. 5.

Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;
- b) presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo;
- c) vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi dell'istituto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti il suo ufficio sono esercitate dai vice-presidenti.

Il presidente può delegare ai vice-presidenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, l'esercizio di particolari attribuzioni.

ART. 6.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vice-presidenti dell'istituto e dal numero dei membri indicato nel regolamento di cui all'articolo 2.

I membri del comitato esecutivo sono eletti dal consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, secondo la composizione indicata dall'articolo 1.

ART. 7.

Il comitato esecutivo:

- 1) predispose le proposte e i regolamenti da sottoporre al consiglio di amministrazione;
- 2) delibera sui programmi di attività nonché sui singoli provvedimenti per l'attuazione delle decisioni del consiglio d'amministrazione; sovrintende all'applicazione delle deliberazioni consiliari;
- 3) esamina i bilanci di tutte le gestioni dell'istituto e ne approva le relazioni da sottoporre al consiglio d'amministrazione;
- 4) esamina e decide, previo parere di un collegio medico-legale nominato dalle parti sui ricorsi contro le decisioni dei comitati provinciali;
- 5) sovrintende all'attività della direzione generale e dei servizi centrali mediante una ripartizione di compiti tra i suoi componenti:

6) esercita tutte le altre attribuzioni demandate ad esso da leggi, decreti e regolamenti, nonché dal consiglio d'amministrazione;

7) fissa l'ordine del giorno delle sedute del consiglio d'amministrazione, salva la facoltà di ciascun membro di questo di chiedere la trattazione di singoli problemi.

ART. 8.

I comitati preposti a gestioni particolari nell'ambito degli enti gestori di forme assicurative pubbliche di carattere sociale, assistenziale e previdenziale, sono composti esclusivamente da rappresentanti dei lavoratori subordinati, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, nelle proporzioni indicate dall'articolo 1, scelti al di fuori del consiglio di amministrazione.

Essi eleggono il presidente e i due vice-presidenti di cui uno tra i rappresentanti dei lavoratori subordinati e l'altro degli altri consiglieri.

ART. 9.

I componenti del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati speciali, durano in carica quattro anni dalla data della nomina; allo scadere del termine stabilito cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

Il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e i comitati speciali, sono convocati dal presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni. Essi si riuniscono anche su richiesta formale di almeno un quinto dei rispettivi componenti che propongono altresì l'ordine del giorno della riunione. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri; le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

ART. 10.

La vigilanza da parte del Ministero del lavoro sulla attività degli enti gestori di assicurazioni pubbliche di carattere sociale, previdenziale e assistenziale, non comporta alcun controllo di merito sulle deliberazioni assunte dagli organi degli istituti stessi. Ogni contraria disposizione è abrogata.

ART. 11.

I consigli di amministrazione dei singoli enti rimetteranno al Parlamento ed al Governo i bilanci preventivi e consuntivi accompagnati da una relazione illustrativa dell'atti-

vità programmata e dell'opera svolta, nonché la relazione del collegio dei sindaci di cui al successivo articolo 13, punto *d*).

I documenti di cui al comma precedente dovranno essere discussi in Parlamento insieme al bilancio dello Stato per gli anni cui si riferiscono.

ART. 12.

Le funzioni dei sindaci sono esercitate da un collegio costituito da sette esperti qualificati, di cui tre designati dal Governo, tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed uno dalle organizzazioni dei datori di lavoro. Il presidente del collegio è eletto dai suoi membri. I componenti del collegio durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del consiglio d'amministrazione. Per ciascuno dei componenti è nominato un supplente.

I sindaci devono assistere alle riunioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

ART. 13.

Il collegio dei sindaci esercita la sua funzione per tutte le gestioni dei singoli enti.

I compiti dei sindaci consistono:

a) nel rivedere e controllare le scritture contabili;

b) nel fare ispezioni e riscontri di cassa;

c) nel rivedere i bilanci consuntivi riferendone al consiglio di amministrazione. Nella relazione ai bilanci consuntivi il collegio riferisce sugli eventuali atti amministrativi irregolari;

d) nel rimettere alla Corte dei conti, oltreché agli organi dell'ente, una relazione annuale sui controlli effettuati;

e) nel dare immediata comunicazione ai Ministeri del lavoro e del tesoro, alla Corte dei conti e agli organi dell'ente, dei singoli atti riscontrati illegittimi.

ART. 14.

I consigli di amministrazione degli enti gestori di forme di previdenza e di assicurazione sociale con competenza su tutto il territorio nazionale, istituiranno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comitati provinciali.

Tali comitati saranno composti di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro e,

ove necessario, da un medico designato dal consiglio dell'Ordine dei medici.

A detti comitati parteciperà, con voto consultivo e con funzioni di segretario, il direttore della sede provinciale dell'ente.

Il numero dei componenti viene stabilito dal consiglio di amministrazione degli enti in base all'importanza della sede stessa: in ogni caso i rappresentanti dei lavoratori dovranno costituire la maggioranza numerica dei componenti. I rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro saranno designati dalle rispettive organizzazioni.

ART. 15.

I consigli di amministrazione degli enti di cui all'articolo 1 potranno, su proposta dei comitati provinciali, istituire dei comitati con competenza limitata a determinati comuni, a gruppi di comuni, a zone industriali o a singoli stabilimenti.

Tali comitati avranno le stesse funzioni dei comitati provinciali, la stessa loro composizione: la designazione dei loro componenti avverrà con le stesse modalità, il direttore della sede provinciale vi potrà delegare un funzionario addetto alla sede stessa.

ART. 16.

I comitati provinciali ed i comitati di cui al precedente articolo, nominano il presidente e il vice-presidente. Si riuniscono su convocazione del presidente o su richiesta di un quinto dei suoi componenti. I suoi membri durano in carica quattro anni.

ART. 17.

I comitati provinciali ed i comitati di cui all'articolo 15, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali:

1) si pronunziano sui problemi relativi all'applicazione delle norme concernenti l'assicurazione obbligatoria nell'ambito circoscrizionale;

2) suggeriscono i provvedimenti idonei a rendere i servizi più adeguati alle esigenze locali e per coordinare l'attività della sede con le organizzazioni sindacali e i patronati, gli uffici di collocamento e le istituzioni locali di mutualità, di previdenza e assistenza;

3) vigilano sull'attività della sede affinché l'erogazione delle prestazioni sia conforme alle leggi e ai regolamenti;

4) controllano l'organizzazione tecnico-amministrativa e sanitaria:

5) riferiscono al consiglio di amministrazione sulle loro attività e su quelle della sede;

6) decidono in primo grado sui ricorsi degli assicurati e dei loro aventi causa contro i provvedimenti degli istituti, previo parere di un collegio medico-legale nominato dalle parti;

7) deliberano sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni elevate per mancato adempimento agli obblighi assicurativi;

8) dispongono per studi e ricerche per una migliore effettuazione delle prestazioni anche in relazione alle condizioni in cui si svolge l'attività lavorativa: e a tal fine dispongono di erogazioni che verranno annualmente deliberate dal consiglio di amministrazione ed il cui uso è sottoposto al controllo da parte di questo;

9) attuano ogni altro compito loro affidato dal consiglio di amministrazione dello istituto.

ART. 18.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme che disciplinano i vari enti gestori di forme di assicurazione pubblica sociale, assistenziale, previdenziale. Sono abrogate le disposizioni di legge ed i regolamenti in contrasto con le presenti norme.